



COMUNE DI FIESCO
Provincia di Cremona

DELIBERAZIONE N. 1	del 12.01.2015
Codice Ente: 10746	FIESCO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: DETERMINAZIONE MISURA INDENNITA' DI FUNZIONE AL SINDACO E AGLI ASSESSORI COMPONENTI LA GIUNTA COMUNALE – ANNO 2015: CONFERMA RIDUZIONE 20% CON DESTINAZIONE DEL RISPARMIO A SPESE DI NATURA SOCIALE.

L'anno DUEMILAQUATTORDICI addì VENTICINQUE del mese di GIUGNO alle ore 18.00 nella sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le modalità prescritte, sono stati convocati a seduta per oggi i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

		Presenti	Assenti
1) Piacentini Giuseppe	Sindaco - Presidente	X	
2) Bignami Selene	Vicesindaco - Assessore	X	
3) Marcarini Chiara in Grassi	Assessore	X	
	TOTALI	3	0

Partecipa il Segretario Comunale Sig. Oleotti Dr. Gian Antonio, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Piacentini Giuseppe, in qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

G.C. n. 1 del 12.01.2015

DETERMINAZIONE MISURA INDENNITA' DI FUNZIONE AL SINDACO E AGLI ASSESSORI COMPONENTI LA GIUNTA COMUNALE – ANNO 2015: CONFERMA RIDUZIONE 20% CON DESTINAZIONE DEL RISPARMIO A SPESE DI NATURA SOCIALE.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che l'art. 23 della Legge n. 265/1999 ha previsto l'introduzione di un'*indennità di funzione* in relazione alla carica di Sindaco, sostitutiva della precedente *indennità di carica*.

CHE, in relazione alle funzioni svolte dagli Assessori Comunali, è prevista la corresponsione di un'indennità commisurata all'indennità di funzione al Sindaco, ai sensi del predetto art. 23 della Legge n. 265/1999 (ex art. 3 della Legge n. 816/1985, art. 31 della Legge n. 81/1993 ed D.M. del 04/07/1994).

CHE l'indennità di funzione ha trovato applicazione con l'entrata in vigore del D.M. n. 119 del 04/04/2000 "Regolamento recante norme per la determinazione della misura dell'indennità....", con cui sono stati fissati gli importi base delle indennità spettanti per le funzioni di Sindaco, Vicesindaco ed Assessori Comunali, in relazione alla classe demografica di appartenenza dell'ente.

DATO ATTO che, relativamente alla situazione demografica del Comune di Fiesco, nel Settembre 2006, veniva superato il limite dei 1.000 abitanti residenti e l'ente appartiene, attualmente, alla nuova fascia demografica da 1.001 a 3.000 abitanti.

CHE, in considerazione dell'intervenuta appartenenza dell'ente ad una più elevata classe demografica, con deliberazione G.C. n. 14 del 23/02/2007, si procedeva alla rideterminazione, con decorrenza 01/04/2007, delle previgenti indennità di funzione al Sindaco ed agli Assessori Comunali, con adeguamento delle medesime agli importi previsti per la successiva classe demografica (da 1.001 a 3.000 abitanti).

RILEVATO che il Sindaco

- con proprio provvedimento prot. 2411 e prot. 2412 del 29.05.2014 ha proceduto alla nomina dei due Assessori componenti la Giunta Comunale;
- con proprio provvedimento prot. 2413 del 29.05.2014 ha proceduto alla nomina del Vicesindaco;
- con proprio provvedimento prot. 2515 del 06.06.2014 ha comunicato la composizione della Giunta Comunale al Consiglio Comunale, nella prima seduta consiliare successiva alle elezioni (Deliberazione C.C. n. 13 del 09/06/2014), ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs. n. 267/2000.

CHE, con determinazione RSF n. 5 del 17/06/2014, si procedeva all'assunzione del relativo impegno di spesa per il periodo dal 26/05/2014 per il Sindaco e dal 09/06/2014 per gli assessori al 31/12/2014.

DATO ATTO che l'attuale composizione della Giunta Comunale risulta essere la seguente:

AMMINISTRATORE	CARICA RICOPERTA
1) Piacentini Giuseppe	Sindaco - Presidente
2) Bignami Selene	Vicesindaco – Assessore Servizi Sociali
3) Marcarini Chiara in Grassi	Assessore Istruzione Pubblica e Cultura

CHE le vigenti indennità lorde mensili, assoggettate a Ritenute Irpef con aliquota ragguagliata a scaglioni di reddito, previste per l'ente appartenente alla citata classe demografica (da 1.001 a 3.000 abitanti) – Tab. A allegata al DM 119/2000, risultano essere le seguenti:

FUNZIONE	MISURA INDENNITA' MENSILE LORDA VIGENTE Classe demografica da 1001 a 3000 abitanti	
	LIRE	EURO
SINDACO	2.800.000	1.446,08
VICESINDACO (15% SINDACO)	420.000	216,91
ASSESSORE (10% SINDACO)	280.000	144,61

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 23, comma 1, della Legge n. 265/1999 ed art. 82, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, *l'indennità è dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l'aspettativa.*

CHE, in relazione ad Assessori in *pensione*, l'indennità di funzione è cumulabile con il trattamento di quiescenza. Infatti, pur prevedendo la Legge n. 662/1996 l'incumulabilità tra i redditi da lavoro e quelli previdenziali, ai sensi dell'art. 10, comma 4, Legge n. 30/1997, le indennità, percepite in funzione delle cariche elettive, non sono considerate redditi da lavoro. L'art. 82, comma 3, T.U. dispone che *ai soli fini dell'applicazione delle norme relative al divieto di cumulo tra pensione e redditi, le indennità di cui ai commi 1 e 2 non sono assimilabili ai redditi da lavoro di qualsiasi natura.*

TENUTO CONTO, ai fini dell'applicazione dell'eventuale riduzione dell'indennità, della situazione lavorativa dei componenti la Giunta Comunale.

DATO ATTO, altresì, che, la Legge n. 266 del 23/12/2005 (Finanziaria per l'anno 2006), ai commi 54 - 61 e 64, ha introdotto, con decorrenza dal 01/01/2006, le seguenti prescrizioni, finalizzate al contenimento della spesa pubblica:

- Obbligo della riduzione dei predetti emolumenti nella misura del 10% rispetto all'ammontare risultante alla data del 30/09/2005;
- Trasmissione, entro il 30/11, al Ministero dell'economia e delle finanze di una relazione in ordine all'attuazione della suddetta disposizione (comma 61 L. 266/2005), a rendicontazione dei risultati e delle economie prodotte, secondo le modalità stabilite da un apposito tavolo tecnico previsto dal D.L. n. 223/2006, convertito nella Legge n. 248/2006 (decreto Bersani), ad oggi, non istituito.
- Gli Enti Locali, ai sensi del comma 64, sono esclusi dall'obbligo del versamento delle conseguenti economie al Fondo Nazionale per Politiche Sociali, le quali affluiscono nell'avanzo di amministrazione.

Con Circolare n. 28 del 14/6/2005, il Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, ha precisato che per importi risultanti alla data del 30 settembre 2005 devono intendersi "le somme previste da disposizioni legislative o

regolamentari di competenza dell'esercizio 2005". Ciò è stato ribadito anche dal Ministero dell'interno con la Circolare n. 5 del 28/6/2006.

DATO ATTO, inoltre, che, il Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, con la Circolare n. 32 del 17/12/2009, ha fornito precisazioni sulla portata delle disposizioni di cui all'art.1, commi 58 e 59 della Legge n. 266 del 23/12/2005 (Finanziaria 2006), in ordine alla problematica concernente la riduzione del 10% delle somme previste a titolo di indennità, gettoni di presenza e compensi corrisposti ai componenti degli organi di indirizzo, direzione e controllo della pubblica amministrazione. Tale Circolare afferma che, alla luce delle norme emanate successivamente alla Finanziaria 2006 e *"dirette ad assicurare il contenimento strutturale della spesa"*, non sussistono i presupposti per rideterminare, in aumento, le misure dei compensi degli organismi collegiali, stabiliti al 30 settembre 2005 e ridotti del 10%. Pertanto, eventuali iniziative di revisione *"si porrebbero in controtendenza con le esigenze di finanza pubblica"*, considerato il percorso normativo univoco, che va, infatti, nella direzione del risparmio, con valorizzazione del principio della razionalizzazione della spesa pubblica, secondo cui occorre, dunque, conseguire tagli a sprechi ed a duplicazioni di funzioni con relativi maggiori oneri per la finanza pubblica.

DATO ATTO, infine, che il DL n. 78/2010 (Manovra estiva 2010) ha previsto la riduzione del 3% sulle indennità agli Amministratori, riduzione da applicarsi, secondo quanto indicato dalla manovra medesima, a seguito di apposito decreto ministeriale (che avrebbe dovuto essere emanato entro il 30 settembre 2010 ma non ancora assunto). In proposito, l'orientamento da parte degli esperti (Lega autonomie locale) indica che fino ad allora il Comune si comporta come vuole senza alcun obbligo di apportare preventivamente alcuna riduzione pur potendolo fare, evidenziando, tuttavia, che anticipare i tempi per la riduzione potrebbe comportare il rischio di dover effettuare successivamente i tagli previsti dal decreto ministeriale sugli importi già ridotti in vigore alla emanazione dello stesso.

Precisamente, l'art. 5, comma 7 del D.L. n. 78/2010 convertito nella Legge n. 122/2010 ha disposto che, sulla base del suddetto Decreto del Ministro dell'interno, verranno ridotti per un periodo di almeno tre anni, gli importi delle indennità dei componenti della Giunta già determinate dal DM 119/2000, di una percentuale del:

- **3% per i Comuni fino a 15.000 abitanti** e le Province fino a 500.000 abitanti;
- 7% per i Comuni tra 15.001 e 250.000 abitanti e per le Province con popolazione tra 500.001 e un milione di abitanti;
- 10% per i Comuni per i restanti Comuni e Province.

Sono esclusi, invece, dalle riduzioni i Comuni fino a 1.000 abitanti.

Le sezioni riunite della Corte dei Conti, con pronuncia n. 1 del 12/01/2012, ritengono che le indennità ed i gettoni di presenza degli amministratori degli ee.ll. siano quelli in godimento alla data di entrata in vigore del D.L. n. 112/2008, ossia il 25/06/2008, affermando, quindi, che la riduzione del 10% su indennità e gettoni è ancora operante.

La Corte Conti, Sez. Controllo Lombardia, con deliberazione n. 155/2012/par è intervenuta sulla vigenza della normativa di riduzione di indennità e gettoni di presenza.

In caso di mancato rispetto del Patto di Stabilità interno, che sarà esteso anche ai Comuni con popolazione superiore ai 1.000 abitanti a decorrere dall'anno 2013 (art. 16, c. 31, D.L. n. 138 del 13/08/2011 – Manovra estiva bis), la vigente disciplina concernente il Patto (Legge di Stabilità 2012 – L. n. 183 del 12/11/2011), nell'ambito del relativo sistema sanzionatorio, prevede in caso di mancato rispetto, fra gli altri obblighi, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza, la rideterminazione delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza di cui all'art. 82 del T.U. e s.m.i., con una riduzione del 30% rispetto all'ammontare risultante alla data del 30/06/2010.

CHE la vigente spesa lorda mensile teorica (T) ed effettiva (E) per corresponsione delle indennità ai componenti la Giunta Comunale ed annessi oneri (irap) a carico dell'Ente, tenuto conto della situazione lavorativa e della predetta riduzione del 10%, risulta essere la seguente:

N.	COMPONENTI GIUNTA COMUNALE	FUNZIONE	SITUAZIONE LAVORATIVA Art. 23, c.1 L. n. 265/1999	INDENNITA' MENSILE LORDA da 1001 a 3000 abitanti al 31.12.2012	RIDUZIONE -10%
1	PIACENTINI GIUSEPPE	SINDACO- PRESIDENTE	LAVORATORE DIPENDENTE Non in aspettativa Riduzione 50%: €1446,08:2=€723,04	723,04 T	650,74 E
2	BIGNAMI SELENE	VICESINDACO ASSESSORE SERVIZI SOCIALI	LAVORATORE DIPENDENTE Non in aspettativa Riduzione 50%: €216,91:2=€108,46	108,46 T	97,61 E
3	MARCARINI CHIARA IN GRASSI	ASSESSORE ISTRUZIONE E CULTURA	LAVORATORE DIPENDENTE Non in aspettativa Riduzione 50%: €144,61:2=€72,31	72,31	65,08
SPESA LORDA MENSILE				903,81 T	813,43 E
+ IRAP C/ENTE 8,5%				76,82 T	69,14 E

RITENUTO DI CONFERMARE LA RIDUZIONE nella misura del 20% circa **con destinazione a spese aventi finalità sociale** le vigenti misure mensili lorde (E), di cui alle deliberazioni GC. n. 11 del 04/03/2008, G.C. n. 1 del 04/02/2009 – Det. RSF n. 8 del 06/07/2009, G.C. n. 1 del 11/01/2010, G.C. n. 1 del 11/01/2010, G.C. n. 1 del 20/01/2011, G.C. n. 1 del 30/01/2012, G.C. n. 1 del 16.01.2013 , G.C. n. 1 del 13/01/2014, Det. RSF n. 5 del 17/06/2014 e GC n. 35 del 27/08/2014 e perciò:

N.	COMPONENTI LA GIUNTA COMUNALE	FUNZIONE	SITUAZIONE LAVORATIVA Art. 23, c.1, L. n. 265/1999 INDENNITA' MENSILE LORDA da 1001 a 3000 abitanti dal 01/01/2013 confermato per l'anno 2015	INDENNITA' MENSILE LORDA da 1001 a 3.000 abit con riduzione 10% + conferma riduzione 20% €
1	PIACENTINI GIUSEPPE	SINDACO - PRESIDENTE	LAVORATORE DIPENDENTE Non in aspettativa RIDUZIONE 50%: € 1.446,08:2 = 723,04	650,74 T -20% 521,00 E
2	BIGNAMI SELENE	VICESINDACO - ASSESSORE	LAVORATORE DIPENDENTE RIDUZIONE 50%: 216,91:2 =108,46	97,61 T -20% 78,00 E
3	MARCARINI CHIARA	ASSESSORE	LAVORATORE DIPENDENTE RIDUZIONE 50%: 144,61:2 =72,31	65,08 T -20% 52,00 E
4	-	-	-	-
		SPESA	LORDA MENSILE	813,43 T -20% 651,00 E
		+ IRAP C/ENTE 8,5%		69,14 T -20% 55,34 E

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art. 23 della Legge n. 265/1999 e dell'art. 82, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000, alla scadenza del mandato amministrativo, deve essere erogata una specifica indennità, a titolo di trattamento di fine mandato spettante al Sindaco, quale Capo dell'Amministrazione, indipendentemente dall'eventuale rielezione.

CHE l'art. 10 del D.M. n. 119 del 04/04/2000 dispone che *a fine mandato, l'indennità dei Sindaci e dei Presidenti di Provincia è integrata con una somma pari ad una indennità mensile spettante per 12 mesi di mandato, proporzionalmente ridotta per periodi inferiori all'anno.*

CHE, in relazione all'indennità di fine mandato al Sindaco, eventualmente cessato dalla carica prima della scadenza naturale, il comma 719 della L. n. 296 del 27/12/2006 (Finanziaria per il 2007) dispone che *essa spetta nel caso in cui il mandato elettivo abbia avuto una durata superiore a 30 mesi (metà mandato).*

DATO ATTO che, pertanto, in relazione all'anno in corso, la spesa mensile complessiva, risulta essere la seguente:

- Indennità di funzione mensile – importo lordo: € 651,00;

- Irap 8,5%: € 55,34;
- oltre al rateo di Indennità di fine mandato al Sindaco (esente da assoggettamento ad irap c/ente), rapportato in ragione del corrispondente periodo di competenza.

RICORDATO che, per effetto della proroga dei termini di approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015 da parte degli Enti Locali, il predetto termine è attualmente differito al 31/03/2015 con Decreto Ministero Interno del 24/12/2014.

VISTO il vigente Regolamento Comunale di Contabilità ed il Regolamento Comunale per il funzionamento degli Organi Collegiali.

VISTA la Legge n. 265/1999, in particolare l'art. 23.

VISTO il D.M. n. 119 del 04/04/2000.

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i..

VISTA la Legge n. 266 del 23/12/2005 (Finanziaria per l'anno 2006), in particolare l'art. 1, comma 54, 61 e 64.

VISTA la Legge n. 296 del 27/12/2006 (Finanziaria per l'anno 2007), in particolare il comma 719.

VISTA la Legge n. 244 del 24/12/2007 (Finanziaria per l'anno 2008), in particolare i commi dal 23 al 27 dell'art. 2.

TENUTO CONTO della successiva normativa intervenuta in materia di finanza locale ed in particolare:

- VISTO il D.L. n. 93 del 27/05/2008 (Manovra Tremonti), convertito nella Legge n. 126 del 24/07/2008.
- VISTO il D.L. n. 112 del 25/06/2008 (Manovra estiva – cosiddetta Finanziaria per gli enti locali per l'anno 2009), convertito nella Legge n. 133 del 06/08/2008.
- VISTO il D.L. n. 154 del 07/10/2008 (Decreto salva bilanci), convertito nella Legge n. 189 del 07/12/2008.
- VISTO il D.L. n. 185 del 29/11/2008 (Decreto anticrisi).
- VISTA la Legge n. 203 del 22/12/2008 (Finanziaria per l'anno 2009).
- VISTO il D.L. n. 207 del 30/12/2008 (Decreto Milleproroghe).
- VISTI i dd.ll. sulla semplificazione della finanza pubblica e sul lavoro, collegati alla manovra finanziaria 2009.
- VISTA la L. n. 69 del 18/06/2009 "Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile" (G.U. n. 140 del 19/06/2009 – S.O. n. 95) – Manovra estiva 2009 – cosiddetta Finanziaria per gli enti locali per l'anno 2010.
- VISTO il D.L. n. 78 del 01/07/2009 (Decreto anticrisi), convertito con le disposizioni correttive nella L. n. 102 del 03/08/2009.
- VISTA la L. n. 191 del 23/12/2009 Finanziaria per l'anno 2010 (G.U. n. 302 del 30/12/2009 – S.O. n. 243).
- VISTO il D.L. n. 194 del 30/12/2009 (Decreto Milleproroghe).
- VISTO il DL n. 78/2010 del 31/05/2010 (Manovra estiva 2010) convertito nella Legge n. 122/2010, entrata in vigore il 31/07/2010 riguardante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria.

- VISTA la FINANZIARIA 2011 - LEGGE DI STABILITA' - L. N. 220 del 13/12/2010.
- VISTO il MILLEPROROGHE 2011 - DL 225 del 29/12/2010.
- VISTO il D.Lgs. n. 23 del 14/03/2011 - Decreto attuativo del Federalismo fiscale in materia di cessazione graduale del potere di deliberare aumenti dei tributi, in particolare l'addizionale com.le irpef.
- VISTO il D.L. n. 70 del 13/05/2011 - Decreto Sviluppo, in vigore dal 14/05/2011, volto a favorire il rilancio e lo sviluppo economico, convertito in L. n. 106 del 12/07/2011, in vigore dal 13/07/2011.
- VISTO il D.L. n. 98 del 06/07/2011, in vigore dal 11/08/2011, convertito nella L. n. 111 del 15/07/2011 (manovra estiva 2011 - manovra economica 2011-2014).
- VISTO il D.L. n. 138 del 13/08/2011 *Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo*, convertito nella L. n. 148 del 14/09/2011 (Manovra finanziaria Estiva 2011-bis).
- VISTA la L. n. 183 del 12/11/2011 - LEGGE DI STABILITA' 2012.
- VISTO il D.L. n. 201 del 06/12/2011 MANOVRA MONTI ("Decreto Salva Italia") - *Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità ed il consolidamento dei conti pubblici*, convertito in L. n. 214 del 22/12/2011.
- VISTO il D.L. n. 216 del 29/12/2011 ("Decreto Milleproroghe") - *Proroga di termini previsti da disposizioni legislative*, in vigore in pari data.
- VISTO il D.L. n. 1/2012 "Decreto liberalizzazioni".
- VISTO il D.L. n. 5/2012 "Decreto semplificazioni".
- VISTO il D.L. n. 16/2012 "Decreto fiscale".
- VISTO il D.L. n. 52/2012 "Spending review 1".
- VISTO il D.L. n. 83/2012 "Decreto sviluppo".
- VISTO il D.L. n. 95/2012 "Spending review 2".
- VISTO il D.L. n. 174 del 10/10/2012, convertito in L. n. 213 del 07/12/2012.
- VISTO il D.L. n. 179/2012 "Decreto crescita-bis".
- VISTA la Legge anticorruzione n. 190/2012 in vigore dal 28/11/2012.
- VISTA la Legge Stabilità 2014 - L. N. 147 del 27/12/2013.
- VISTA la Legge Stabilità 2015 - L. N. 190 del 23/12/2014.

ACQUISITI i pareri favorevoli espressi dal Segretario Comunale in ordine alla correttezza amministrativa e di conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti, ai sensi dell'art. 97, comma 2, D.Lgs. n. 267/2000 e in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1°, del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 e successive modificazioni, nonché dell'art. 147-bis - T.U.E.L. D.lgs. n. 267/2000 introdotto dall'art. 3, comma 1, lett. d) del D.L. n. 174 del 10.10.2012, convertito in Legge n. 213 del 07.12.2012;

AD UNANIMITA' di voti espressi dagli aventi diritto in forma palese per alzata di mano

DELIBERA

1. DI APPROVARE integralmente le premesse del presente atto.

2. DI CONFERMARE LA RIDUZIONE della misura del 20%, sulla base delle considerazioni esposte in premessa, **con destinazione del risparmio a spese di natura sociale**, le **indennità di funzione da corrispondere al Sindaco ed Assessori Comunali, per l'anno 2015**, secondo le sopraindicate misure lorde mensili vigenti, previste in relazione alla classe demografica da 1.001 a 3.000 abitanti, tenuto conto, altresì, dell'applicazione dell'**obbligo di riduzione nella misura del 10%** dei predetti emolumenti, in conformità alla disposizione di

cui alla Legge n. 266/2005, commi 54 – 61 e 64 (Finanziaria per l'anno 2006), confermata per i successivi anni 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 e 2015.

3. DI ASSOGGETTARE le suindicate indennità di funzione al trattamento fiscale per l'intero importo ai sensi dell'art. 26, comma 1, lett. a) della Legge n. 724 del 23/12/1994, con aliquote corrispondenti agli scaglioni annui di reddito ragguagliati a mese, ai sensi dell'art. 23 del D.P.R. n. 600/1973, nonché ad IRAP c/Ente (aliquota 8,5%).

4. DI DARE ATTO dei seguenti ulteriori prescrizioni-adempimenti di competenza dell'Ufficio Ragioneria, introdotti dalla Legge n. 266 del 23/12/2005 (Finanziaria per l'anno 2006):

- Trasmissione, entro il 30/11, al Ministero dell'economia e delle finanze di una relazione in ordine all'attuazione della suddetta disposizione ad intervenuto decreto attuativo, a rendicontazione dei risultati e delle economie prodotte (comma 61).

- Gli Enti Locali, ai sensi del comma 64, sono esclusi dall'obbligo del versamento delle conseguenti economie al Fondo Nazionale per Politiche Sociali, le quali affluiscono nell'avanzo di amministrazione.

5. DI DARE ATTO, altresì, che, relativamente all'anno 2015, la conseguente spesa lorda per l'effettiva corresponsione delle indennità, risulta essere la seguente:

Indennità di funzione mensile – importo lordo € 651,00 x 12 = € 7.812,00 (Imp. n. **9606/15**);

Irap 8,5% mensile € 55,34 x 12 = € 664,08 (Imp. n. **9607/15**);

oltre al rateo di Indennità di fine mandato al Sindaco (esente irap c/ente), rapportato in ragione del corrispondente periodo di competenza **€ 521,00** - (Imp. n. **9608/15 – 9609/15**);

con imputazione agli interventi 1.01.01.03, cap. 0010, "Indennità al Sindaco, Assessori e gettoni ai Consiglieri e Commissioni" e 1.01.0107, cap. 1007 "Irap c/Ente – Amministratori", che saranno dotati di sufficiente disponibilità finanziaria nell'ambito del Bilancio di previsione 2015, in corso di predisposizione.

6. DI ALLEGARE copia della presente deliberazione al Bilancio di Previsione anno 2015, in conformità a quanto dispone l'art. 172 del D.Lgs. n. 267/2000.

7. DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento all'Ufficio Ragioneria del Comune di Fiesco per ogni adempimento di competenza.

8. DI COMUNICARE l'adozione del presente atto al Capigruppo consiliare ai sensi dell'art. 125 del Decreto Legislativo 18.8.2000, N. 267.

Successivamente

LA GIUNTA COMUNALE

Con separata votazione, ad unanimità dei voti, stante l'urgenza di procedere, al fine di assicurare l'efficiente svolgimento dell'attività istituzionale

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4° del D.Lgs. 267/2000.

PARERI OBBLIGATORI

(Art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 modificato dal D.L. n. 174 del 10.10.2012,
convertito in Legge n. 213 del 07.12.2012)

DELIBERAZIONE G.C. n. 1 del 12.01.2015

**OGGETTO: DETERMINAZIONE MISURA INDENNITA' DI FUNZIONE AL
SINDACO E AGLI ASSESSORI COMPONENTI LA GIUNTA COMUNALE
- ANNO 2015: CONFERMA RIDUZIONE 20% CON DESTINAZIONE
DEL RISPARMIO A SPESE DI NATURA SOCIALE.**

CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

Ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. n. 267/2000, come sostituito dall'art. 3, comma 1, lettera b), Legge n. 213/2012 e dell'art. 147-bis del D.lgs. n. 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 1, lettera d). Legge n. 213/2012 si esprime **PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA** attestante la correttezza amministrativa e la conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti.

Fiesco, li 12.01.2015



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Oleotti Gian Antonio

CONTROLLO DI REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE ED ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Ex art. 183, comma 9 ed art. 151, comma 4 del D.Lgs. 267/2000 - Nuovo art. 147-bis T.U.E.L. D.lgs. n. 267/2000 introdotto dall'art. 3, comma 1, lett. d) del D.L. n. 174 del 10.10.2012, convertito in Legge n. 213 del 07.12.2012, si esprime **PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE.**

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.

Fiesco, li 12.01.2015



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Oleotti Gian Antonio